

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

**del 29 maggio 1991**

**relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro**

(91/322/CEE)

(GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006	L 38	36	9.2.2006
► <b><u>M2</u></b>	Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017	L 27	115	1.2.2017

**▼B****DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE****del 29 maggio 1991****relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro**

(91/322/CEE)

*Articolo 1*

I valori limite indicativi di cui gli Stati membri devono tener conto, in particolare all'atto di stabilire i valori limite specificati nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 80/1107/CEE, sono elencati nell'allegato.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

## ALLEGATO

## VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

	Einecs <sup>(1)</sup>	Cas <sup>(2)</sup>	Nome dell'agente	Valori limite <sup>(3)</sup>	
				mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>	ppm <sup>(5)</sup>
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>M2</u>	_____				
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>B</u>	2 018 659	88-89-1	Acido picrico <sup>(6)</sup>	0,1	—
	2 020 495	91-20-3	Naftalene	50	10
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>B</u>	2 038 099	110-86-1	Piridina <sup>(6)</sup>	15	5
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>M2</u>	_____				
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>B</u>	2 152 932	1319-77-3	Cresoli (tutti gli isomeri) <sup>(6)</sup>	22	5
	2 311 161	7440-06-4	Platino (metallico) <sup>(6)</sup>	1	—
▼ <u>M2</u>	_____				
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>M2</u>	_____				
▼ <u>M1</u>	_____				
▼ <u>B</u>			Stagno (composti inorganici come Sn) <sup>(6)</sup>	2	—

(1) EINECS: *European Inventory of Existing Chemical Substances*.(2) CAS: *Chemical Abstract Service Number*.

(3) Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore.

(4) Mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101.3 kPa (760 mm di pressione atmosferica).(5) Ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(6) I dati scientifici riguardanti gli effetti sulla salute risultano particolarmente limitati.